

**Ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2010 — Regione Puglia/Commissione**

(Cause riunite T-84/10 R e T-223/10 R)

*(«Procedimento sommario — Decisione di riduzione di un concorso finanziario — Nota di addebito — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza di urgenza»)*

(2010/C 234/68)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti***Richiedente:* Regione Puglia (rappresentanti: sigg. F. Brunelli e A. Aloia, avvocati)*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: sig.re C. Cattabriga e A. Steiblytė, agenti)**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione, da una parte, della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C(2009) 10350, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinata all'Italia per il programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 (2000-2006), e, dall'altra, dell'ordine di pagamento che sarebbe contenuto nella nota di addebito del 26 febbraio 2010 emessa in seguito a questa decisione

**Dispositivo**

- 1) I procedimenti T-84/10 R e T-223/10 R sono riuniti ai fini della presente ordinanza.
- 2) Le domande di provvedimenti urgenti sono respinte.
- 3) Le spese sono riservate.

**Ordinanza del presidente del Tribunale 9 luglio 2010 — Alcoa Trasformazioni/Commissione**

(Causa T-177/10 R)

*(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Tariffe preferenziali per la fornitura di energia elettrica — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza di urgenza»)*

(2010/C 234/69)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti***Richiedente:* Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, T. Müller-Ibold e F. Salerno)*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É Gippini Fournier, agenti)**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 19 novembre 2009, C(2009) 8112 def., relativa agli aiuti di Stato n. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni.

**Dispositivo**

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

**Ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010 — Strålfors/UAMI (ID SOLUTIONS)**(Causa T-211/10) <sup>(1)</sup>*(«Ricorso di annullamento — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Manifesta irricevibilità»)*

(2010/C 234/70)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti***Ricorrente:* Strålfors AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: avv. M. S. Nielsen)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 gennaio 2010 (procedimento R 1111/2009-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo ID SOLUTIONS come marchio comunitario.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) La Strålfors AB sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 195 del 17.07.2010.

### Ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010 — Strålfors/UAMI (IDENTIFICATION SOLUTIONS)

(Causa T-212/10) <sup>(1)</sup>

(«Ricorso di annullamento — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Manifesta irricevibilità»)

(2010/C 234/71)

*Lingua processuale:* l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Strålfors AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: avv. S. Nielsen)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 gennaio 2010 (procedimento R 1112/2009-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo IDENTIFICATION SOLUTIONS come marchio comunitario.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) La Strålfors AB sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 195, del 17.07.2010.

### Ricorso proposto il 5 maggio 2010 — Condé/Consiglio

(Causa T-210/10)

(2010/C 234/72)

*Lingua processuale:* il francese

### Parti

*Ricorrente:* Mamoudou Condé (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni del ricorrente

— annullare il regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009, n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea nella parte che riguarda il ricorrente;

— condannare il Consiglio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009, n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea <sup>(1)</sup> nella parte in cui il ricorrente figura compreso nell'elenco delle persone, entità e organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelate in applicazione dell'art. 6 del detto regolamento.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente con tre motivi deduce: